



Prot. 1500

Class. 1101

Roma, 31 marzo 2022

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione
di Ostetrica
Loro email - PEC

OGGETTO: Circolare 23.2022 – Chiarimento Ministero della Salute sugli adempimenti ex art. 4 del DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari e chiarimento su partecipazione ostetriche/i alla campagna vaccinale dal 1 aprile 2022.

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, facendo seguito alla nota a firma congiunta delle Federazioni sanitarie prot. 255 del 26/2/2022, con la quale hanno formulato richiesta di indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari, il Ministero della Salute ha inviato in data 29/3/2022 nota (qui allegata), per rappresentare, alla luce delle recenti disposizioni introdotte in materia dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, chiarimenti in merito a:

- 1) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo;
- 2) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione dell'unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Con l'occasione si comunica che, in considerazione del termine dello stato d'emergenza al 31 marzo 2022, è stato chiesto al legale FNOPO chiarimento sulla possibilità delle ostetriche/i di eseguire le vaccinazioni anti Covid-19, la quale ha chiarito che, come già espresso nel parere inserito nella sezione [Il legale risponde – gennaio 2022](#) del sito FNOPO, **l'art. 20 del D.L. 22.03.2021, n° 41** - nel testo integrato e modificato in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge 21.05.2021, n° 69 - **ha introdotto il comma 463-bis all'art. 1 della legge 30.12.2020, n° 178** disponendo espressamente che *"ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, **gli esercenti la professione sanitaria ostetrica**, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465".*

Sussiste, dunque, nel nostro ordinamento una norma di legge vigente che attesta la competenza delle ostetriche in materia e legittima il loro reclutamento per la campagna di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, anche volendo prescindere dal Protocollo d'intesa stipulato in data 15 aprile 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari